

6/2020



TRIBUNALE DI PESARO

SEZIONE FALLIMENTARE

DECRETO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

Dott. Davide Storti	PRESIDENTE
Dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
Dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

vista la nota della società debitrice,
letto il resoconto del Commissario;

premesso che

- (-) in data 16.05.2022 si è tenuta l'adunanza dei creditori;
- (-) i voti favorevoli alla proposta di concordato pervenuti (comprendendo anche il termine di venti giorni ex art. 178 legge fall.) ammontano ad euro 1.101.042,84, senza voti contrari;
- (-) alla luce delle apparenti risultanze della votazione, non risulterebbe raggiunta la maggioranza richiesta per l'approvazione;

rilevato, tuttavia, che

- (-) come segnalato dalla impresa debitrice e come confermato dal Commissario, dopo l'apertura della procedura sono intervenute cessioni di crediti bancari senza che le stesse fossero anticipate o comunicate al Commissario, così come preciso onere della parte creditrice a mente l'art. 171 legge fall.;
- (-) il cessionario di detti crediti – non informato della procedura in corso – non ha, quindi, né preso parte all'adunanza né espresso alcun voto nel termine assegnato;
- (-) tali crediti ammontano ad euro 6.198.603,35 e rappresentano oltre l'80% dell'esposizione debitoria dell'impresa;

(-) nonostante tale situazione sia chiaramente addebitabile alle parti creditrici, l'effetto – e cioè il mancato raggiungimento della maggioranza – finisce col riverberarsi ingiustamente sulla società ricorrente;

(-) non pare sussistere – alla luce di quanto accaduto – alcuna convincente alternativa all'invalidamento dell'esito della votazione e alla conseguente retrocessione della procedura alla fase dell'adunanza dei creditori, tenuto conto del fatto che è solo in questa occasione che, ex art. 176 legge fall., possono essere sollevate e risolte (ai soli fini del voto) contestazioni sui crediti, ciò che impedisce una mera rimessione in termini per il voto al cessionario;

(-) detta soluzione appare, peraltro, anche quella maggiormente in grado di garantire il ripristino della corretta sequenza procedimentale anche al fine di evitare possibili contestazioni al riguardo;

p.q.m.

(-) dichiara l'annullamento dell'esito della votazione sulla proposta in esito all'adunanza tenutasi il 16.05.2022;

(-) dispone una nuova convocazione dei creditori per l'udienza del giorno **10.10.2022** ore **10,00** che sarà tenuta nell'aula n. 2.13 piano secondo del Tribunale di Pesaro;

(-) dispone che il commissario giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 30.06.2022;

(-) dispensa il commissario dal deposito di una nuova relazione ex art. 172 legge fall. laddove non vi siano variazioni da segnalare, invitandolo – in caso contrario – al deposito di una nota integrativa;

Pesaro, il 09.06.2022

Il Presidente